



*Al Ministro
dello Sviluppo Economico*

VISTO il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, concernente l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e in particolare l'art. 3, comma 11, relativo agli oneri generali afferenti al sistema elettrico;

VISTO il decreto interministeriale in data 26 gennaio 2000 e ss.mm.ii, concernente l'individuazione degli oneri generali afferenti al sistema elettrico e, in particolare, l'articolo 10, comma 2, che dispone che le attività di ricerca e sviluppo finalizzate all'innovazione tecnica e tecnologica di interesse generale per il settore elettrico possono essere:

- a) a totale beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale;
- b) a beneficio degli utenti del sistema elettrico nazionale e contestualmente di interesse specifico di soggetti operanti nel settore dell'energia elettrica nazionale o internazionale;

VISTO il decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006 (di seguito: il decreto 8 marzo 2006), relativo alle nuove modalità di gestione del Fondo per il finanziamento delle attività di ricerca e sviluppo di interesse generale per il sistema elettrico nazionale (di seguito: Fondo) e, in particolare, l'articolo 4, comma 1, il quale prevede che il Ministero dello sviluppo economico possa stipulare accordi di programma con validità anche triennale con soggetti pubblici, o con organismi a prevalente partecipazione pubblica, per lo svolgimento dei progetti di ricerca di cui all'articolo 10, comma 2 lettera a) del decreto 26 gennaio 2000;

VISTA la decisione della Commissione europea – DG concorrenza, in data 20 dicembre 2006 n. C(2006)6681 def, sull'aiuto di Stato NN.27/05 – Ricerca e sviluppo nel settore elettrico, con la quale è stato espresso parere favorevole circa la compatibilità con il Trattato del regime di finanziamento alle attività di ricerca e sviluppo nel settore elettrico;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 giugno 2007, n. 383, con il quale sono state attribuite transitoriamente all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (oggi ARERA) le funzioni del CERSE di cui al decreto 8 marzo 2006;

VISTA la comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01 recante la disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, pubblicata nella gazzetta ufficiale dell'Unione Europea in data 27 giugno 2014;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 21 aprile 2016 recante approvazione del Piano triennale 2015-2017 per la ricerca di sistema elettrico nazionale (di seguito: Piano triennale 2015-2017), con l'attribuzione delle risorse del Fondo per il triennio (210 milioni di euro) e la ripartizione delle risorse per l'annualità 2015;

VISTO l'Accordo di Programma, sottoscritto il 21 dicembre 2016, tra il Ministero dello sviluppo economico–Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare e l'ENEA per lo svolgimento delle attività di ricerca indicate nell'allegato A del Piano triennale 2015-2017;

VISTO l'Accordo di programma, sottoscritto il 21 dicembre 2016, tra il Ministero dello sviluppo economico–Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza



energetica, il nucleare e RSE per lo svolgimento delle attività di ricerca indicate nell'allegato A del Piano triennale 2015-2017;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 9 agosto 2017 con cui, in attesa della riforma della normativa di settore, al fine di favorire la transizione verso il nuovo meccanismo, è stata approvata congiuntamente la ripartizione delle risorse per l'anno 2016 e per l'anno 2017;

VISTO l'Accordo di programma, sottoscritto il 21 novembre 2017, tra il Ministero dello sviluppo economico–Direzione generale per il mercato elettrico, le rinnovabili e l'efficienza energetica, il nucleare e il CNR-DIITET per lo svolgimento delle attività di ricerca indicate nell'allegato A del Piano triennale 2015-2017;

CONSIDERATO che i soggetti beneficiari dei suddetti Accordi di Programma (ENEA, RSE e CNR), secondo quanto previsto all'articolo 2, comma 3, degli Accordi medesimi, hanno presentato i rispettivi Piani annuali di realizzazione (PAR) articolati per progetti di ricerca e obiettivi intermedi per ciascuno dei temi di ricerca previsti dal Piano triennale 2015-2017;

CONSIDERATO che questa Amministrazione ha chiesto all'ARERA, nelle sue funzioni di CERSE, di avviare la valutazione dei citati PAR, secondo quanto previsto dall'art. 4, comma 6, del decreto 8 marzo 2006, ai fini dell'ammissibilità al finanziamento;

VISTE le note n. 10677 del 4 maggio 2017 e n. 4366 del 15 febbraio 2018 con cui questa Amministrazione ha ammesso ai contributi del Fondo i PAR 2015 e i PAR 2016-2017 di RSE (al netto degli eventuali stralci indicati dalle Commissioni di Esperti);

VISTE le note n. 10679 del 4 maggio 2017 e n. 7615 del 21 marzo 2018 con cui questa Amministrazione ha ammesso ai contributi del Fondo i PAR 2015 e i PAR 2016-2017 di ENEA (al netto degli eventuali stralci indicati dalle Commissioni di Esperti);

CONSIDERATO che le attività del PAR 2017 di RSE si sono concluse nel mese di marzo 2018 e quelle di ENEA si concluderanno entro il 30 settembre 2018;

VISTO che questa Amministrazione con nota n. 4836 del 20 febbraio 2018 ha attivato la procedura di ammissibilità dei PAR del CNR e che risultano tuttora in corso le valutazioni degli Esperti (nominati con Delibere n. 243/2018/Rds e n. 276/2018/Rds);

CONSIDERATO che le attività del CNR si concluderanno entro il 31 dicembre 2018;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 16 aprile 2018 (registrato dalla Corte dei Conti l'11/05/2018 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24.05.2018, con contestuale entrata in vigore), con cui è stata approvata la riforma dei meccanismi di gestione della Ricerca di Sistema nel settore elettrico;

CONSIDERATO che le disposizioni transitorie del citato decreto del 16.4.2018 prevedono l'abrogazione del decreto 8 marzo 2006 a partire dal 1 gennaio 2019;

CONSIDERATO che le medesime disposizioni transitorie prevedono, per gli affidatari di Accordi di Programma le cui attività del Piano triennale 2015-2017 sono concluse o in fase di conclusione nel corso dell'anno 2018, un prolungamento dei medesimi Accordi fino al 31.12.2018, con attività aggiuntive da valutarsi secondo le previsioni del decreto 8 marzo 2006;

CONSIDERATO che le attività 2018 sono integrative del PT 2015-2017 e che, pertanto, il relativo finanziamento è da ricondursi allo stanziamento già disposto con il citato PT;

CONSIDERATO che, per dare attuazione al combinato disposto del decreto 8 marzo 2006 e



dell'art. 11 (Disposizioni Transitorie) del decreto 16 aprile 2018, l'ARERA nelle sue funzioni di CERSE, con nota n. 16299 del 21.05.2018, ha comunicato che, relativamente allo stanziamento del PT 2015-2017, restano non impegnate risorse pari a 42 milioni di euro;

CONSIDERATA la necessità – per dare continuità ai progetti di ricerca di rilevanza strategica per il sistema elettrico nazionale e favorire la transizione verso il nuovo meccanismo disciplinato dal decreto 16 aprile 2018 - di dover procedere in tempi rapidi alla rimodulazione delle somme residue afferenti al PT 2015-2017 con l'approvazione della quantificazione e ripartizione delle risorse per le mensilità integrative degli AdP e con la conseguente ridefinizione delle somme destinate ai Bandi, nel rispetto delle distribuzioni fissate dal PT 2015-2017;

CONSIDERATO che il Ministro dello Sviluppo Economico con il decreto 16 aprile 2018 ha inteso considerare il 2018 come un naturale prolungamento del Piano triennale 2015-2017, dando mandato di procedere all'approvazione dei PAR per attività aggiuntive del 2018 secondo le procedure previste dal decreto 8 marzo 2006;

CONSIDERATA l'esigenza di utilizzare per il riparto relativo al 2018 i medesimi criteri contenuti nel precedente Piano 2015-2017;

PRESO ATTO che l'art 11. del DM 16.04.2018 prevede che l'attività integrative 2018, considerate quali prosecuzione dell'annualità 2017, debbano essere “*coerenti con il PT 2015-2017*”;

DECRETA

Art. 1

(Piano triennale 2015-2017 - Attività integrative svolte nel 2018 - Rimodulazione risorse)

1. Le risorse per le attività integrative degli Accordi di Programma da svolgersi nel 2018 ammontano a euro 30.666.682 e sono ripartite secondo le disposizioni del documento “*Ripartizione delle risorse*”, allegato al presente decreto come parte integrante dello stesso (allegato A).
2. L'importo di cui al comma 1 è così suddiviso:
 - a. fino ad un massimo di euro 4.750.000 per l'accordo di programma con ENEA, di cui:
 - i) euro 750.000 per lo svolgimento, con Sotacarbo SpA, delle attività finalizzate all'attuazione del Protocollo Sulcis del 2.08.2013 (a valere sulle risorse destinate alle attività nn. B.2 e D.2);
 - ii) euro 4.000.000 per lo svolgimento di attività finalizzate al miglioramento e all'integrazione delle tecnologie per la produzione di energia da fonti rinnovabili e per il risparmio e l'efficienza negli usi elettrici, con particolare riferimento agli ambiti residenziali e industriali. Per tali attività è prevista la partecipazione da parte dei principali Istituti universitari nazionali, per una quota non inferiore al 20% del finanziamento.
 - b. fino ad un massimo di euro 25.916.682 per l'accordo di programma con la società RSE, di cui:
 - i) euro 25.506.153 per lo svolgimento di studi sull'evoluzione del sistema elettrico nazionale, con particolare attenzione alla sua sicurezza e vulnerabilità, e sull'applicazione di tecnologie “smart” per la gestione attiva della domanda elettrica nei contesti urbani;



- ii) euro 410.529 per studi sulle smart grid, da realizzare in collaborazione con la Fondazione Ugo Bordoni.
- c. fino ad un massimo di euro 4.306.661 per il finanziamento di attività di ricerca di cui all'art.1, comma 2, lettera a) del Piano triennale 2015-2017, da affidare tramite procedure concorsuali secondo la ripartizione di cui all'Allegato A, nel rispetto delle intensità di finanziamento massime previste dalla disciplina comunitaria;
- d. fino ad un massimo di euro 7.026.657 per il finanziamento di attività di ricerca classificate in base all'art.1, comma 2, lettera b) del Piano triennale 2015-2017, da affidare tramite procedure concorsuali secondo la ripartizione di cui all'Allegato A, nel rispetto delle intensità di finanziamento massime previste dalla disciplina comunitaria;
3. Le procedure concorsuali di cui al precedente comma 2, lettere "c" e "d" , si svolgono secondo le procedure definite dal decreto 8 marzo 2006.

Art. 2

(Attività finanziate attraverso Accordi di Programma)

1. Entro 1 mese dalla pubblicazione del presente decreto ministeriale, i soggetti affidatari di accordi di programma (relativi al Piano triennale 2015-2017) le cui attività abbiano termine nel corso del 2018 inviano al Ministero dello sviluppo economico - DG MEREEN, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto 8 marzo 2006, i Piani annuali di realizzazione (PAR) coerenti con il Piano triennale 2015-2017, contenenti le attività integrative da svolgere entro il 31.12.2018. I Piani annuali di realizzazione devono essere articolati per progetti di ricerca afferenti alle aree tematiche definite negli accordi di programma medesimi, secondo specifiche linee di attività;
2. Il Ministero dello sviluppo economico – DG MEREEN, sulla base delle risultanze della valutazione di ammissibilità dei PAR effettuata dagli Esperti di cui all'articolo 11 del decreto 8 marzo 2006, ammette i progetti di ricerca ai contributi del Fondo per importi non superiori a quelli assegnati;
3. A conclusione delle attività svolte nell'ambito di ciascun PAR, i soggetti affidatari di accordi di programma presentano al Ministero dello sviluppo economico – DG MEREEN un rapporto sulle attività di ricerca effettuate, contenente:
 - una relazione descrittiva dettagliata delle attività svolte e dei risultati ottenuti;
 - una descrizione delle spese sostenute per ciascuna delle attività svolte;
 - un piano per la diffusione dei risultati delle attività di ricerca svolte;
4. Restano comunque fermi tutti gli adempimenti previsti nel Piano triennale 2015-2017 e nei successivi Accordi di Programma finalizzati a dare evidenza dello svolgimento dei progetti, dei risultati conseguiti e delle ricadute sul settore produttivo delle attività di ricerca svolte.

Art. 3

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione;
2. Gli obblighi di pubblicità legale sono assolti mediante la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e con la pubblicazione integrale del presente decreto sul sito web del Ministero dello sviluppo economico www.sviluppoeconomico.gov.it;



3. Il presente decreto è trasmesso alla Cassa servizi energetici e ambientali e all'ARERA, per il seguito di competenza;

4. Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web del Ministero dello sviluppo economico www.sviluppoeconomico.gov.it.

Roma, **16.11.2018**

Il MINISTRO

Luigi Di Maio

